

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata
(di seguito OBPB) nella seduta del 20.01.2023 con delibera n 14)

- vista la Legge 11 gennaio 2018 n.3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*,
- visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, e, in particolare, l'art. 36, come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*);
- viste le linee guida n. 4, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dall'ANAC, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d. lgs. 50/2016;
- visto l'Aggiornamento delle linee guida n. 4, in consultazione *on line* dall'8 settembre 2017, le osservazioni pervenute dagli stakeholder entro il 25 settembre 2017 e il testo finale elaborato all'esito dell'esame dei contributi pervenuti, inviato al Consiglio di Stato per il parere definitivo;
- visto il comunicato del 28 giugno 2017, pubblicato il 13 luglio 2017, con cui il Presidente dell'ANAC, in riscontro a un quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha precisato che *“Nell'adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*;

il Consiglio direttivo dell'OBPB adotta il seguente regolamento:

ORDINE DEI BIOLOGI DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

SOMMARIO

ARTICOLO 1	OGGETTO
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI
ARTICOLO 3	PRINCÌPI
ARTICOLO 4	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
ARTICOLO 5	ALBO DEI FORNITORI
ARTICOLO 6	PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTI DI AVVIO DELLE PROCEDURE
ARTICOLO 7	AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
ARTICOLO 8	AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI TERZA FASCIA
ARTICOLO 9	STIPULA DEL CONTRATTO
ARTICOLO 10	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 11	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI LAVORI
ARTICOLO 12	REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
ARTICOLO 13	LAVORI DI SOMMA URGENZA
ARTICOLO 14	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ARTICOLO 15	ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E ABROGAZIONI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure semplificate per l'aggiudicazione di contratti per lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", nonché la formazione e la gestione di elenchi di operatori economici, i procedimenti di verifica sull'affidatario e la fase di controllo sull'esecuzione dei contratti.

2. Il presente regolamento, al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale, si applica anche ai contratti inerenti ai settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici.

3. Per i contratti di lavori di importo superiore a € 150.000,00, l'OBPB, nell'esercizio della propria discrezionalità, si avvale sempre delle procedure ordinarie di cui al Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "OBPB", l'Ordine dei Biologi della PUGLIA e della BASILICATA;
- b) "Codice dei contratti pubblici", il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) "ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) "Linee guida", le linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- e) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi o forniture posti in essere dall'OBPB
- f) "soglie di rilevanza comunitaria", gli importi di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;
- g) "contratti sotto soglia", i contratti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- h) "contratti di modico valore", i contratti di valore compreso tra euro 0(zero) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto dell'IVA;
- i) "contratti di Prima fascia", i contratti di valore compreso tra euro 5.000,01(cinquemila/01) ed euro 20.000,00 (ventimila/00), al netto dell'IVA;
- j) "contratti di Seconda fascia", i contratti sotto soglia di valore compreso tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'IVA;
- k) "contratti di Terza fascia", i contratti per l'acquisizione di lavori di valore compreso tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'IVA, nonché i contratti di servizi e forniture di valore compreso tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) e la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, al netto dell'IVA;
- l) "procedure semplificate", le procedure per l'affidamento dei contratti di cui al presente regolamento;
- m) "operatore economico", una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d. lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- n) "Albo dei fornitori", l'elenco degli operatori economici formato dall'OBPB per lo svolgimento delle procedure semplificate di cui al presente regolamento;
- o) "programma biennale degli acquisti di beni e servizi", il documento adottato al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'OBPB;
- p) "elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi", l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

- r) “programma triennale dei lavori”, il documento adottato al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’OBPB;
- s) “elenco annuale dei lavori”, l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
- t) “richiesta di acquisto”, il provvedimento che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per i contratti di Prima e Seconda fascia;
- u) “determina a contrarre”, il provvedimento che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per i contratti di Terza fascia;
- v) “RUP”, il responsabile unico del procedimento;
- w) “direttore dell’esecuzione del contratto”, il soggetto, diverso dal RUP, preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di un contratto di servizi o forniture.
- x) “direttore dei lavori”, il soggetto, diverso dal RUP, preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di un contratto di lavori.
- y) “procedura negoziata”, la procedura di scelta del contraente tra gli iscritti all’Albo dei fornitori;
- z) “PEC”, posta elettronica certificata.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, in ogni caso, le definizioni di cui all’art. 3 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI

1. Il presente regolamento è informato ai principi del Codice dei contratti pubblici così come declinati nell’ultima versione delle Linee guida predisposte dall’ANAC, nel testo pubblicato il 20 dicembre 2017 e inviato al Consiglio di Stato per il parere definitivo.

2. L’affidamento e l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui all’art. 1 avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. L’OBPB può, altresì, applicare le disposizioni di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali.

3. L’OBPB può ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

4. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al presente regolamento, l’OBPB garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- l) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi previsti dalla normativa vigente;
- m) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
- 5.L'OBPB tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 6.Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
- 7.Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
- 8.Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto a oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, e 8, comma 9.
- 9.Il principio di rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'OBPB, in presenza delle condizioni richieste dal Codice dei contratti pubblici ovvero in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, stabilisca di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati.
- 10.L'affidamento o il reinvido al contraente uscente hanno carattere eccezionale. L'OBPB motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative nonché tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. L'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, devono tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
- 11.Il valore stimato di ciascun contratto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dei contratti, si ha riguardo al fabbisogno in relazione all'oggetto del contratto stesso, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1.Le procedure di affidamento dei contratti di modico valore di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), sono disciplinate da separato regolamento.
- 2.L'affidamento dei contratti di Prima e Seconda fascia di cui, rispettivamente, alle lettere i) e j) dell'art. 2, comma 1, può avvenire tramite affidamento diretto a un operatore economico scelto nell'ambito dell'Albo dei fornitori, secondo le modalità di cui all'art. 7.
- 3.L'affidamento dei contratti di Terza fascia di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), avviene previa procedura negoziata tra almeno 10 (dieci) operatori economici nel caso di lavori e di 5 (cinque) operatori economici nel caso di servizi e forniture scelti nell'ambito dell'Albo dei fornitori, secondo le modalità di cui all'art. 8.

4. Resta fermo l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 5 ALBO DEI FORNITORI

1. L'Albo dei fornitori è costituito mediante avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito dell'OBPB alla voce "bandi e contratti".

2. L'avviso di cui al comma 1 indica i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'OBPB intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'OBPB rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate nell'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

5. L'Albo dei fornitori è aggiornato con cadenza annuale. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

6. L'OBPB esclude dall'Albo dei fornitori gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'OBPB stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Sono, infine, esclusi gli operatori che perdono i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

7. Le fasce di importo di ciascuna sezione dell'Albo dei fornitori sono le seguenti:

- a) Prima fascia, compresa tra euro 5.000,01 (cinquemila/01) e 20.000,00(ventimila/00), al netto dell'IVA;
- b) Seconda fascia, compresa tra euro 20.000,01 (ventimila/01) e 40.000,00(quarantamila/00), al netto dell'IVA;
- c) Terza fascia, compresa tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) e la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, al netto dell'IVA, per i servizi e forniture; tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'IVA, per i lavori.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTI DI AVVIO DELLE PROCEDURE

1. Il Consiglio Direttivo dell'OBPB, contestualmente al bilancio preventivo, adotta:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- b) l'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- c) il programma triennale dei lavori;
- d) l'elenco annuale dei lavori.

In prima applicazione, il Consiglio Direttivo dell'OBPB adotta i documenti di cui al periodo precedente entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'avvio delle procedure di affidamento avviene, per i contratti di Prima e Seconda fascia, mediante una richiesta di acquisto e, per i contratti di Terza fascia, con determina a contrarre adottata dal Consiglio Direttivo dell'OBPB. Nei documenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, viene individuato l'ufficio

competente ad adottare le richieste di acquisto e le lettere di invito a presentare offerte nell'ambito delle procedure negoziate.

ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

1. Per i contratti di Prima e Seconda fascia, la scelta dell'operatore economico avviene direttamente con la richiesta di acquisto.

2. La richiesta di acquisto indica, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore (che possono essere espresse in forma sintetica anche attraverso un richiamo all'iscrizione nell'Albo dei fornitori), il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (anche attraverso un richiamo all'autocertificazione presentata all'atto dell'iscrizione all'Albo dei fornitori).

3. Le richieste di acquisto possono essere adottate a condizione che siano coerenti con i documenti di programmazione di cui all'art. 6.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo è informato al principio di rotazione che, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 10, opera per gli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si collochino all'interno delle stesse fasce di importo di ciascuna sezione dell'Albo dei fornitori, così come suggerito nelle Linee guida.

5. Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con le modalità di cui all'art. 9, il RUP dà atto della rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell'OBPB, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione del rispetto del principio di rotazione.

6. Anche per i contratti di Prima e Seconda fascia resta salva la facoltà di indire apposita procedura negoziata, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 8, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI TERZA FASCIA

1. L'affidamento dei contratti di Terza fascia è preceduto dalla determina a contrarre.

2. La determina a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse dell'OBPB che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Una volta adottata la determina a contrarre, il dirigente individuato ai sensi dell'art. 6 avvia la procedura negoziata, inviando la lettera di invito a presentare un'offerta:

-ad almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori la lettera di invito a presentare un'offerta per l'acquisizione di servizi e forniture.

4. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) la richiesta di confermare il possesso dei requisiti speciali in base ai quali gli operatori economici sono stati inseriti nell'Albo dei fornitori;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95

Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e alle condizioni ivi previste, con l'avvertenza che in ogni caso l'OBPB valuta la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
 - l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
5. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata con atto del dirigente individuato ai sensi dell'art. 6 da adottare dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte.
6. I componenti della commissione giudicatrice possono essere nominati tra i dipendenti dell'OBPB, nel rispetto del principio di rotazione. Con l'entrata a regime dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici, il presidente potrà essere individuato solo attingendo dall'Albo stesso.
7. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici.
8. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP o dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
9. La scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta è informato al principio di rotazione che, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 10, opera per gli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si collochino all'interno delle stesse fasce di importo di ciascuna sezione dell'Albo dei fornitori, così come suggerito nelle Linee guida.
10. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti di Prima e Seconda fascia possono essere stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri.
2. I contratti di Terza fascia sono stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per i contratti di Prima e Seconda fascia il RUP, salvo che non sia disposto diversamente, coincide con chi sottoscrive la richiesta di acquisto. Per i contratti di Terza fascia il RUP è individuato nella determina a contrarre.

2. Il RUP è, in ogni caso, individuato tra i dipendenti dell'OBPB sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto all'articolo 11.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, accanto al RUP, possono essere individuate, con atto del dirigente individuato ai sensi dell'art. 6, le figure del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del direttore dei lavori.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto può essere nominato nei casi seguenti:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'OBPB, che impongono il coinvolgimento di uffici diversi da quello cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4. Il direttore dei lavori può essere nominato in presenza di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico; o per progetti integrali. È, in ogni caso, nominato in relazione ai contratti di Terza fascia.

5. I nominativi del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del direttore dei lavori sono indicati nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente di cui è data tempestiva comunicazione all'operatore economico.

6. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori sono preposti al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolgono le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente.

7. L'OBPB adotta apposita disciplina per le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 12 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. A tal fine può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto ed all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2.L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale richiesti.

3.È possibile procedere alla stipula dei contratti di Prima fascia sulla base di apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, se previsti. Prima di procedere alla stipula del contratto è necessario consultare comunque il casellario ANAC ed effettuare la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti autorità e all'ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

4.Prima di procedere alla stipula dei contratti di Seconda fascia e Terza fascia è necessario procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

ARTICOLO 13 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1.In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo informa prontamente il dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2.L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 (duecentomila/00) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1.La regolare esecuzione dei contratti è attestata da apposito certificato, con le seguenti indicazioni:

a) per i contratti di Prima e Seconda fascia inerenti a servizi e forniture, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;

b) per i contratti di Prima e Seconda fascia inerenti a lavori, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP o dal direttore dei lavori, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;

c) per i contratti di Terza fascia inerenti a servizi e forniture, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se diverso;

d) per i contratti di Terza fascia inerenti a lavori, il collaudo è attestato, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e confermato dal RUP e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

2.All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E ABROGAZIONI

1.Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'OBPB.

2.Il presente regolamento può essere modificato qualora si manifesti l'esigenza di adeguarlo a sopravvenienze normative ovvero ad aggiornamenti delle Linee guida ANAC.